



COMUNE DI SAN PIETRO VAL LEMINA

Città Metropolitana di Torino

N. 9 del 27/03/2026 Reg. Par.

N. 111 del 27/03/2026 Reg. Gen.

IL RESPONSABILE DELL' AREA VIGILANZA

TUTELA DEGLI ANIMALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATTURA E

**OGGETTO: CUSTODIA CANI RANDAGI ANNI 2026 - 2027 - 2028 - RIF. CIG
BA8E20E086**

- VISTO** il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- VISTO** il D.Lgs n. 118/2011;
- VISTO** lo Statuto Comunale;
- VISTA** la normativa vigente in materia;

PREMESSO che:

- in base al Decreto Sindacale n. 02/2026, lo scrivente è legittimato ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 23/12/2025 con la quale si è provveduto ad approvare l'aggiornamento del D.U.P.S. ai sensi del D. Lgs. 118/2011 per il triennio 2026/2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 23/12/2025 con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2026/2028;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 20/01/2026 avente ad oggetto: "I Variazione d'urgenza al Bilancio di previsione 2026/2027/2028 ai sensi dell'art. 175 comma 4 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000)" ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 11/02/2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 29/01/2026 avente ad oggetto: "I variazione di cassa al Bilancio di previsione anno 2026 ai sensi dell'art. 175 D. Lgs. 267/2000";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 09/02/2026 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di gestione anno 2026-2028-parte finanziaria";

VISTA la legge quadro in materia di animali e di affezione e prevenzione del randagismo (L.281 del 14/08/1991);

ATTESO CHE ai sensi della Legge Regionale del 9 aprile 2024, n° 16, i Comuni, singoli o associati, devono istituire e mantenere in esercizio un servizio pubblico di cattura ed un apposito canile per la temporanea custodia ed osservazione sanitaria degli animali vaganti o randagi catturati;

VISTA la necessità di affidare le suddette funzioni di cattura, custodia e ricovero di cani randagi e/o vaganti a soggetto abilitato che si incarichi del trasporto dal canile sanitario al canile rifugio e che provveda alla custodia e mantenimento degli animali su base triennale per gli anni 2026, 2027, 2028, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni previo assenso delle parti, con modalità operative conformi alle linee guida regionali sopra indicate;

CONSIDERATO che lo scrivente si avvale della piattaforma TRASPARE quale soggetto aggregatore, nonché piattaforma di approvvigionamento digitale conforme al disposto dell'art. 25 del Dlgs n.36/2023;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, il presente appalto non è stato suddiviso in lotti alla luce dell'importo e dell'unitarietà dell'intervento;
- considerato l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 150.000,00), per lo svolgimento dello stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che:

- l'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti debbano provvedere all'assunzione di apposita decisione a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art. 17 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che, per gli appalti di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b), la stazione appaltante può procedere all'affidamento diretto previa adozione della sola decisione a contrarre, che contenga l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti a contrarre;

PRESO ATTO che l'[articolo 50](#) co.1 lett. b) del [D.lgs. n. 36/2023](#) stabilisce quanto segue: *“Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*.

VISTO la documentazione pervenuta da parte della LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE VAL PELLICE (c.d. Canile di Bibiana) , con sede legale in VIA CAMPIGLIONE 12 – 10060 BIBIANA, p. IVA 09511720014 - c.f. 94554840010, protocollo numero 1242 del 24/02/2026, all'interno del quale:

- si quantifica che l'importo annualmente dovuto alla lega del cane per il servizio erogato ammonta ad € 2049,96 IVA di legge pari al 22% esente
- viene dichiarato che la Lega Nazionale per la difesa del Cane Sezione Val Pellice Aps, CF 94554840010 e P.iva 09511720014 ha aderito al regime forfetario previsto dall'articolo 86 del D.lgs 117/2017 pertanto non è soggetta al regime iva;

DATO ATTO che:

- l'importo del servizio, per ogni singola annualità di riferimento, ammonta indicativamente ad euro 2049,96 IVA di legge pari al 22% esente;
- l'oggetto del contratto è il recupero, cattura, custodia e ricovero di cani randagi e/o vaganti alle condizioni e secondo le modalità indicate nel disciplinare allegato alla presente determinazione;
- la durata del contratto è triennale in quanto prende in considerazione gli anni 2026, 2027 e 2028 rinnovabili di ulteriori tre anni previo assenso delle parti;

ATTESO CHE in relazione al valore dell'importo il responsabile del servizio scrivente ha la facoltà, ai sensi dell'art. 50, comma 1, let. b) del Dlgs n.36/2023, di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, pubblicato sulla G.U. n. 103 del 5 maggio 2017;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta di cui trattasi mediante acquisizione del DURC on line a cui il sistema ha dato esito regolare mediante certificazione avente protocollo numero INAIL_51573555

RICHIAMATO il disposto della Legge n. 136/2010 e s.m.i., che prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di inserire il Codice Identificativo di Gara (CIG) e – ove obbligatori, ex art. 11 L. 3/2003 – il Codice Unificato di Progetto (CUP), in ogni strumento di pagamento da esse utilizzato per la liquidazione del loro debito finanziario nei confronti dei soggetti con i quali intrattengono rapporti, quali controparti in contratti e concessioni di lavori, servizi e forniture;

DATO ATTO CHE, in applicazione dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'appalto è stato registrato con C.I.G. BA8E20E086

DATO ATTO INOLTRE CHE, valutata la possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni, l'importo indicato in sede di acquisizione del C.I.G. è il seguente: € 12.299,79;

CONSIDERATO che il capitolo 1580.99 intitolato "SPESE PER IL RITIRO DEI CANI RANDAGI" del bilancio di previsione 2026, 2027, 2028 possiede al suo interno il necessario stanziamento economico per far fronte alla spesa di cui trattasi;

RITENUTO quindi di affidare il servizio sopra indicato da effettuarsi rispettivamente negli anni 2026, 2027 e 2028 alla LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE VAL PELLICE (c.d. Canile di Bibiana), con sede legale in VIA CAMPIGLIONE 12 – 10060 BIBIANA, p. IVA 09511720014 - c.f. 94554840010 per l'importo annuo stimato in € 2.049,96 IVA di legge pari al 22% esente;

RITENUTO pertanto di provvedere ad assumere:

- Impegno di spesa pari ad € 2.049,96 IVA di legge pari al 22% esente, al capitolo 1580.99 intitolato "SPESE PER IL RITIRO DEI CANI RANDAGI" bilancio di previsione 2026;
- Impegno di spesa pari ad € 2.049,96 IVA di legge pari al 22% esente, al capitolo 1580.99 intitolato "SPESE PER IL RITIRO DEI CANI RANDAGI" bilancio di previsione 2027;
- Impegno di spesa pari ad € 2.049,96 IVA di legge pari al 22% esente, al capitolo 1580.99 intitolato "SPESE PER IL RITIRO DEI CANI RANDAGI" bilancio di previsione 2028;

DETERMINA

1. Di richiamare le premesse sopra citate quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione;
2. Di affidare l'espletamento del servizio sopra indicato da effettuarsi rispettivamente negli anni 2026, 2027 e 2028 alla LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE VAL PELLICE (c.d. Canile di Bibiana), con sede legale in VIA CAMPIGLIONE 12 – 10060 BIBIANA, p. IVA 09511720014 - c.f. 94554840010 per l'importo annuo stimato in € 2.049,96 IVA di legge pari al 22% esente;
3. Di assumere:
 - o Impegno di spesa pari ad € 2.049,96 IVA di legge pari al 22% esente, al capitolo 1580.99 intitolato "SPESE PER IL RITIRO DEI CANI RANDAGI" bilancio di previsione 2026;
 - o Impegno di spesa pari ad € 2.049,96 IVA di legge pari al 22% esente, al capitolo 1580.99 intitolato "SPESE PER IL RITIRO DEI CANI RANDAGI" bilancio di previsione 2027;
 - o Impegno di spesa pari ad € 2.049,96 IVA di legge pari al 22% esente, al capitolo 1580.99 intitolato "SPESE PER IL RITIRO DEI CANI RANDAGI" bilancio di previsione 2028;
4. DI COMUNICARE alla LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE VAL PELLICE (c.d. Canile di Bibiana), con sede legale in VIA CAMPIGLIONE 12 – 10060 BIBIANA, p. IVA 09511720014 - c.f. 94554840010, l'avvenuto incarico relativo alla fornitura di cui trattasi.

5. Di dare atto che è stato richiesto all'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione – ai sensi dell'art. 9 del D.L n. 66/2014, convertito con le modifiche, dalla legge n. 89/2014, il relativo codice identificativo di gara (CIG) e che lo stesso risulta essere BA8E20E086
6. DI ATTESTARE che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di San Secondo di Pinerolo, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;
7. DI DARE ATTO altresì che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e che con esso è immediatamente efficace ai sensi dell'art.17, comma 5 del D.Lgs. n.36/2023; 5.
8. DI DARE ATTO CHE il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del dlgs. M. 36/2023 è MATINA Gaetano.
9. DI PUBBLICARE i dati della presente fornitura nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" nel sito web istituzionale, ai sensi del Decreto Legislativo n° 33/2013.

La presente determinazione è soggetta, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n .69, alla pubblicazione sul sito informatico di questo comune, all'indirizzo www.comune.sanpietrovallemina.to.it per la durata di 15 giorni ed avrà esecuzione con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal Responsabile del servizio finanziario.

Contro la presente determinazione, ai sensi del D.P.R. n.1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e s.m.i ricorso al TAR entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Gaetano Matina
(Firmato Digitalmente)